



REGOLAMENTO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO DI MILANO

Adottato dal Consiglio Comunale di Milano nelle sedute del 2 e 9 dicembre 1981

SogelMi

**REGOLAMENTO DEL
MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO
DI MILANO**

Articolo 1

Mercato - Definizione

Il mercato ortofrutticolo di Milano è destinato al commercio all'ingrosso dei prodotti agricolo-alimentari e viti-vinicoli sia freschi che comunque trasformati o conservati.

Il mercato è costituito dal complesso delle aree, dei locali, delle attrezzature e dei servizi siti in Milano, Via Lombroso n. 54, in quanto adibiti alle attività di cui al precedente comma.

Articolo 2

Gestione del mercato

Il mercato ortofrutticolo di Milano è gestito dalla SO.GE.M.I. - Società per l'Impianto e l'Esercizio dei Mercati Annonari all'Ingrosso di Milano S.p.A. - con sede in Milano, Via Lombroso n. 54.

La gestione del mercato è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge, dal presente Regolamento nonché dall'apposita Convenzione n. 122109/1831/80 Com., stipulata con il Comune di Milano in data 27/5/1980 e successive modifiche.

Articolo 3

Punti di vendita, adiacenze e pertinenze: definizione

Il punto di vendita è costituito dall'area assegnata, come individuato e descritto dall'atto di assegnazione.

L'assegnazione del punto di vendita comprende l'uso delle relative adiacenze e pertinenze; per adiacenze si intendono la platea, aderente al posteggio e le aree aderenti antistanti e retrostanti, eventualmente disponibili, destinate, secondo la regolamentazione interna, alla sosta dei mezzi e delle merci in attesa di carico e scarico.

Per pertinenze si intendono i beni, le strutture e le dotazioni specificatamente e stabilmente destinate al servizio dei punti di vendita, a norma dell'art. 817 del C.C. Le adiacenze e le pertinenze dei punti di vendita debbono essere individuate e descritte nella lettera di assegnazione.

Il numero dei punti di vendita è determinato in conformità alle vigenti disposizioni. Un adeguato numero di punti di vendita viene riservato a produttori agricoli singoli o associati.

Articolo 4

Assegnazione punti di vendita

L'Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato, stabilisce quali punti di vendita debbano essere assegnati per attività a carattere continuativo e quali per attività a carattere occasionale.

Si intende a carattere occasionale l'attività di vendita che si protrae per un periodo di tempo non superiore a 30 (trenta) giorni consecutivi.

La domanda di assegnazione del punto di vendita per attività a carattere sia continuativo che occasionale e la domanda di rinnovo dell'assegnazione debbono essere corredate dai documenti in originale o in copia autentica, attestanti il possesso dei requisiti e dello stato giuridico richiesti dalle disposizioni di legge e di Regolamento per l'ammissione al mercato ai fini dell'attività di vendita.

I punti di vendita assegnati a soggetti che, da idonea documentazione, risultino essere produttori agricoli singoli o associati - ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti in materia - sono considerati momento di commercializzazione direttamente collegato all'attività agricola dell'assegnatario e quindi parte dell'unità aziendale agricola dell'assegnatario stesso.

I punti di vendita per attività a carattere continuativo sono assegnati dall'Ente Gestore con preferenza in favore ai soggetti di cui alla lettera a) dell'art. 19 della L.R. n. 12/1975 che abbiano acquisito il relativo diritto di superficie; i punti di vendita per attività a carattere occasionale sono assegnati dal Direttore del Mercato, secondo le direttive al riguardo impartite dall'Ente Gestore.

I criteri per le assegnazioni sono fissati dall'Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato. Per i punti di vendita per attività a carattere occasionale, deve considerarsi titolo di preferenza la qualifica di produttore agricolo singolo o associato.

L'assegnazione dei punti di vendita per attività a carattere continuativo ha la durata di 3 (tre) anni e può essere rinnovata.

Il termine di scadenza delle assegnazioni è unico.

L'assegnazione di un punto di vendita intervenuta nel corso del triennio a qualsiasi titolo, viene a cessare con lo scadere del termine fissato per le altre.

Quando si tratti di punti di vendita per attività a carattere occasionale l'assegnazione non può avere durata superiore a 30 (trenta) giorni e non può essere rinnovabile se non dopo 4 (quattro) mesi dalla sua scadenza.

Per la vendita stagionale dei cocomeri l'Ente Gestore riserva appositi spazi, da assegnarsi a richiedenti dal Direttore del Mercato, per la durata di 60 (sessanta) giorni, prorogabili al massimo di altri 30 (trenta).

Articolo 5

Obbligazioni dell'assegnatario

L'uso del punto di vendita comporta l'obbligo del soggetto autorizzato a corrispondere all'Ente Gestore, nei modi e nei termini indicati nell'atto di assegnazione, il corrispettivo che l'Ente Gestore stesso determina a norma delle vigenti disposizioni di legge ed in relazione alle spese di funzionamento del mercato ed ai suoi servizi, oltreché alle spese di ammortamento, miglioramento ed adeguamento dei relativi impianti.

L'assegnatario che non sia titolare, in virtù di diritto di superficie, di un punto di vendita, è tenuto a corrispondere il canone relativo all'uso del punto di vendita assegnatogli oltre alle spese necessarie al funzionamento del mercato ed ai suoi servizi.

L'assegnatario deve infine costituire idonea cauzione in numerario, nell'ammontare e nei modi stabiliti dall'Ente Gestore, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni a suo carico nascenti e dei beni e servizi del mercato. A questo riguardo l'Ente Gestore è autorizzato all'uso delle somme costituite in cauzione, con il solo obbligo della preventiva messa in mora con invito all'adempimento a mezzo lettera raccomandata.

Il mancato versamento, o il versamento solo parziale, delle somme di cui ai commi precedenti, comporta, previa diffida, sospensione dell'attività nel mercato per un periodo superiore a 3 (tre) giorni e fino a 3 (tre) mesi, con chiusura del punto di vendita, sentito il parere della Commissione di Mercato e, nel caso di persistente morosità, anche parziale, la revoca dell'assegnazione.

I corrispettivi per i servizi di mercato di cui agli artt. 22 e seguenti del presente Regolamento e quelli relativi all'utilizzazione di beni dell'Ente Gestore, sono determinati dallo stesso a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Sono altresì a carico del titolare dell'assegnazione le spese, tasse e imposte tutte relative, conseguenti e dipendenti dall'assegnazione medesima.

Articolo 6

Trasferimento della titolarità dell'assegnazione

L'assegnazione, pena la revoca, non può essere ceduta o subassegnata per atto tra vivi, nei casi di trasferimento della proprietà dell'impresa e dell'azienda ad essa inerente:

1. da persona fisica e/o persone fisiche ad altra persona fisica o altre persone fisiche, ivi compresa la Società di fatto;

2. da persona fisica a Società commerciale;
3. da Società commerciale a persona fisica;
4. da Società commerciale ad altra Società commerciale.

Salvo che detta cessione non intervenga nei confronti di parenti entro il 3° grado, nonché di collaboratori o dipendenti, singoli o riuniti in Società, di aziende del ramo, a condizione che queste ultime abbiano operato per almeno 6 (sei) anni presso aziende assegnatarie del mercato di cui al presente Regolamento.

È consentito il trasferimento della titolarità dell'assegnazione nei casi di trasformazione di una Società commerciale da uno ad altro dei tipi previsti dalle disposizioni vigenti.

Nei casi di presentazione di richiesta di assegnazione da parte dei soggetti giuridici costituiti da Società commerciali, siano esse di persone o di capitali di cui il titolare dell'assegnazione sia entrato a far parte in qualità di socio, l'assegnazione al richiedente può avvenire solo previa rinuncia del titolare attuale dell'assegnazione e la richiesta della Società richiedente viene esaminata dalla competente Commissione di Mercato con carattere prioritario e preferenziale rispetto ad eventuali altre analoghe domande. La qualità di socio del precedente titolare deve essere mantenuta nella nuova Società per 3 (tre) anni, pena la decadenza dell'assegnazione.

Correlativamente nel caso in cui l'assegnazione sia richiesta dal Socio superstite di Società commerciale, già titolare di assegnazione, detta richiesta viene esaminata con i criteri di cui al precedente comma.

Ove l'assegnatario sia una persona fisica, in caso di morte dello stesso, l'assegnazione si trasferisce agli eredi od a quello degli eredi che sia in possesso dei requisiti per l'ammissione a svolgere nel mercato una delle attività di cui all'art. 19 della L.R. 22/1/1975 n. 12.

L'erede o gli eredi che non siano in possesso dei suddetti requisiti hanno facoltà di continuare l'attività del dante causa per il periodo di un anno entro il quale dovranno essere conseguiti i requisiti medesimi. Decorso inutilmente tale termine, gli stessi decadono da ogni diritto. Comunque, gli stessi, possono farsi rappresentare in tale periodo ed ai fini della gestione del posteggio, da terza persona in possesso dei requisiti di cui sopra.

Nell'atto di assegnazione è indicata la sede dell'azienda dell'assegnatario, il quale deve però depositare, presso il punto di vendita, ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni da parte delle autorità comunali, dell'Ente Gestore o della Direzione del Mercato, atto di elezione di domicilio, con espressa indicazione di irrevocabilità di tale elezione di domicilio per il periodo di validità dell'assegnazione e con elezione sussidiaria presso la Direzione del Mercato in caso di impossibilità ad eseguire la notificazione presso il punto di vendita.

Articolo 7

Utilizzazione del punto di vendita: gestione

Il punto di vendita deve essere gestito dall'intestatario dell'assegnazione il quale, se persona fisica, può farsi rappresentare temporaneamente da parenti entro il 3° grado, dal coniuge o da dipendenti regolarmente assunti; se Società di persone o di capitali, il legale rappresentante della stessa può farsi rappresentare temporaneamente dai propri soci, nel caso di società di persone o da dipendenti regolarmente assunti dalla Società.

Il titolare dell'assegnazione rimane in ogni caso responsabile dell'opera dei suoi sostituti i quali debbono, comunque, essere in possesso dei requisiti prescritti dall'Ente Gestore ed essere preventivamente autorizzati per iscritto a rappresentare l'assegnatario dal Direttore del Mercato.

La procura deve risultare da atto registrato e depositato presso l'Ente Gestore.

La sostituzione non autorizzata nella gestione del punto di vendita comporta la sospensione da ogni attività del mercato per un periodo superiore a 3 (tre) giorni e fino a 3 (tre) mesi, con chiusura del punto di vendita; in caso di recidiva possono essere assunte sanzioni più gravi, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 10 lettera b).

Le sostituzioni temporanee superiori a 30 (trenta) giorni e le rappresentanze nella gestione dei punti di vendita rispettivamente non autorizzate o non comunicate alla Direzione del Mercato, mediante deposito, comportano la diffida nel caso della prima verifica; la sospensione fino a 3 (tre) giorni nel caso di recidiva; la commissione della sospensione sino a 3 (tre) mesi nel caso di recidiva reiterata, avuto riguardo alla durata dell'assegnazione, salva l'applicazione delle sanzioni più gravi previste dalle norme di legge e di Regolamento per ipotesi di maggiore gravità.

Articolo 8

Utilizzazione del punto di vendita: attività consentite

I punti di vendita, con le relative adiacenze e pertinenze ed i magazzini debbono essere usati esclusivamente per l'attività di vendita e per l'amministrazione dell'azienda.

Non è consentito installare nei punti di vendita, nelle relative adiacenze e nei magazzini, impianti ed attrezzature di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Ente Gestore.

Durante le ore di chiusura del mercato, nessuno deve rimanere nei punti di vendita, nelle relative adiacenze o nei magazzini, salvo speciale permesso scritto che potrà essere rilasciato dal Direttore del Mercato, in conformità alle direttive al riguardo impartite dall'Ente Gestore.

La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione della sospensione da ogni attività nel mercato per un periodo massimo di 3 (tre) giorni, con chiusura del punto di vendita; in caso di recidiva possono essere assunte sanzioni più gravi, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 10 lettera c).

Articolo 9

Utilizzazione del punto di vendita: insegna e manutenzione

Ogni assegnatario deve indicare, nei modi e con le forme stabilite dall'Ente Gestore, i propri: nome e cognome o la ditta o la ragione sociale ed il legale rappresentante, la sede ed il numero di codice fiscale.

L'assegnatario deve curare che il proprio punto di vendita e le relative adiacenze e pertinenze siano costantemente tenuti sgombri, in particolar modo da rifiuti, e puliti. I rifiuti debbono essere raccolti, a cura dello stesso, in recipienti idonei posti in apposito luogo, secondo le disposizioni generali al riguardo impartite dal Direttore del Mercato.

Articolo 10

Cessazione dell'assegnazione del punto di vendita

L'assegnazione dei punti di vendita cessa nei casi previsti dalla legge, nonché per decadenza.

Si verifica decadenza nei casi di perdita dei requisiti prescritti per l'assegnazione.

Si procede alla revoca dell'assegnazione, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei seguenti casi, previa contestazione degli addebiti all'interessato:

- a. nel caso previsto dai successivi artt. 12 e 13;
- b. inattività completa del punto di vendita per 30 (trenta) giorni consecutivi, ovvero per 60 (sessanta) giorni complessivi nell'arco di un anno solare, qualora non ne sia stata data autorizzazione da parte della Direzione del Mercato. E fatta eccezione per i produttori agricoli, purché ne diano comunicazione alla Direzione del Mercato;
- c. gravi scorrettezze commerciali, ovvero gravi violazioni di norme di legge o del presente Regolamento o delle eventuali disposizioni impartite per il funzionamento e la disciplina del mercato, quando all'interessato sia stata in precedenza irrogata, per più di 3 (tre) volte, nel corso della medesima assegnazione, la sanzione della sospensione da ogni attività nel mercato per un periodo complessivo non inferiore a giorni 30 (trenta).

Cessata l'assegnazione, l'assegnatario deve consegnare il punto di vendita libero di persone e/o cose, entro 3 (tre) giorni dall'intervenuta cessazione.

In mancanza provvede il Direttore del Mercato a spese dell'interessato.

L'assegnatario è tenuto a pagare all'Ente Gestore la somma necessaria al ripristino del punto di vendita e di quant'altro avuto in uso con l'assegnazione.

Articolo 11

Ammissione e disciplina degli operatori

Sono ammessi al mercato per le operazioni di vendita o per quelle di acquisto i soggetti indicati a tal fine

dalla legge ed in ispecie i produttori agricoli singoli o associati. Sono altresì ammessi ad effettuare operazioni di acquisto gli iscritti nel "Ruolo ordinario agenti affari in mediazione" per i prodotti trattati in mercato.

Sono ammessi ad operare in mercato, per operazioni sia di vendita che di acquisto, anche commissionari e mandatari, purché abbiano preventivamente prestato cauzione in numerario all'Ente Gestore, versando a quest'ultimo l'importo nell'ammontare fissato dallo stesso Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato. Sulla somma versata a titolo di cauzione, l'Ente Gestore corrisponde, all'atto della restituzione, gli interessi legali maturati.

Nell'orario e con le modalità stabiliti dall'Ente Gestore sono ammessi al mercato, per almeno 2 (due) ore giornaliere, anche i consumatori per le operazioni di acquisto.

Per le vendite effettuate con il sistema dell'asta pubblica sono infine ammessi al mercato anche astatori.

Il possesso dei requisiti o dello stato giuridico necessari per l'ammissione alle operazioni di vendita e di acquisto nel mercato è accertato dal Direttore del Mercato attraverso l'esame della specifica documentazione in originale o copia autentica. Il Direttore del Mercato - dietro semplice rimborso spese nell'ammontare determinato dall'Ente Gestore - rilascia ai soggetti ammessi, apposita attestazione, che contiene l'indicazione delle generalità dell'interessato, del titolo di ammissione e del periodo di validità; detta attestazione, munita di fotografia, costituisce documento idoneo per l'ingresso al mercato. Le suddette attestazioni (o tessere) contengono altresì l'autorizzazione ad accedere al mercato; esse debbono essere numerate progressivamente e firmate dal Direttore del Mercato.

Il Direttore del Mercato deve provvedere in ordine alla domanda di ammissione e di rilascio dell'attestazione entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione della relativa domanda.

Il diniego dell'ammissione o del rilascio della suddetta attestazione deve essere motivato per iscritto.

Avverso detto diniego, entro 30 (trenta) giorni dalla consegna del relativo atto, è ammesso ricorso alla Commissione di Mercato, la quale decide, nei successivi 30 (trenta) giorni con provvedimento definitivo.

La disciplina degli operatori è quella prevista dalle disposizioni di legge.

Il divieto posto agli assegnatari dei punti di vendita di esercitare attività fuori del mercato, divieto dal quale sono esclusi i produttori singoli o associati, deve intendersi esteso al territorio della Provincia di Milano, fatta eccezione per gli altri pubblici mercati all'ingrosso siti in Comuni di detta Provincia.

Gli operatori che prendano parte alla preparazione, alla manipolazione ed alla vendita delle merci, debbono essere muniti di libretto di idoneità sanitaria, rilasciato dall'Ufficiale Sanitario, libretto dal quale deve risultare anche l'esito di ciascuna delle visite mediche cui il titolare del libretto deve sottoporsi con la periodicità stabilita dall'Ufficiale Sanitario.

Nel caso di violazione di quanto previsto dal comma precedente, si applica la sanzione della sospensione da ogni attività nel mercato per un periodo superiore a 3 (tre) giorni e fino a 3 (tre) mesi, con chiusura del punto di vendita; ove la violazione si ripeta per più di due volte, si procede alla revoca dell'assegnazione del punto di vendita, ai sensi dell'art. 10 lettera c).

Gli operatori che cessano l'attività nel mercato e quelli che siano risultati non più sanitariamente idonei, debbono restituire al Direttore del Mercato l'attestazione di cui al 5° comma del presente articolo.

Per i consumatori, ammessi alle operazioni di acquisto ai sensi del 3° comma del presente articolo, non è previsto alcun accertamento né il rilascio dell'attestazione o del libretto di cui sopra.

Articolo 12

Coadiutori degli operatori

Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 6, gli assegnatari dei punti di vendita possono farsi coadiuvare, se persone fisiche, dal coniuge, dai parenti entro il 3° grado o dai dipendenti regolarmente assunti. Ove assegnataria sia una società di persone, il legale rappresentante della stessa può farsi coadiuvare dai soci o dai dipendenti regolarmente assunti dalla Società. Se, infine, titolare dell'assegnazione è una persona giuridica, il legale rappresentante potrà avvalersi soltanto di dipendenti regolarmente assunti dalla Società.

I produttori agricoli possono avvalersi, oltre che di eventuali dipendenti, dell'opera di coadiutori familiari iscritti nell'apposito albo regionale o, in mancanza di tale albo, risultanti avere tale qualifica da idonea documentazione.

Le generalità e la residenza dei coadiutori debbono risultare dall'atto di assegnazione ovvero da preventiva comunicazione scritta notificata al Direttore del Mercato.

L'assegnatario che si avvalga dell'opera di persone diverse da quelle sopra indicate, ovvero ometta di dare la preventiva comunicazione di cui al 3° comma del presente articolo, incorre nella sanzione della sospensione da ogni attività nel mercato per un periodo massimo di 3 (tre) giorni con chiusura del punto di vendita; in

caso di recidiva, possono essere assunte sanzioni più gravi.

I proprietari delle merci e dei prodotti posti in vendita dagli assegnatari possono assistere gli stessi nelle operazioni di vendita, purché siano in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al mercato e ove la Direzione del Mercato ne riscontri l'opportunità in relazione ad obiettive esigenze di funzionalità e di buona conduzione dei posteggi.

I coadiutori debbono essere muniti di libretto di idoneità sanitaria. A questo riguardo si applica quanto previsto dai commi 10° e 11° del precedente art. 11.

Articolo 13

Ingresso al mercato, circolazione e comportamento all'interno del mercato

Possono accedere al mercato, nell'orario di apertura dello stesso, quanti siano in possesso dell'attestazione e della conseguente autorizzazione di cui al precedente art. 11 comma 5°.

Possono altresì accedere al mercato, seppure limitatamente agli spazi all'uopo destinati, quanti debbano prendere parte alle operazioni di trasporto delle merci. I consumatori sono liberamente ammessi nell'orario ad essi riservato.

Il Sindaco o l'Assessore delegato per la materia, il Presidente dell'Ente Gestore ed il Direttore del Mercato, possono autorizzare - per giustificati motivi - l'ingresso al mercato di altre persone che ne facciano richiesta, purché non svolgano una delle attività di mercato previste dal presente Regolamento.

L'ingresso dei veicoli appartenenti agli operatori ed ai consumatori ammessi al mercato e di quelli che trasportano prodotti destinati alla vendita è libero limitatamente agli spazi ad esso destinati e nel rispetto delle disposizioni emanate, con appositi ordini di servizio, dal Direttore del Mercato, secondo le direttive impartite dall'Ente Gestore.

Nell'interno del mercato la circolazione veicolare è regolata dalle norme del Codice della Strada o dalle ordinanze al riguardo emesse dalla competente autorità.

Le operazioni di carico e scarico delle merci sono regolate da appositi ordini di servizio emessi dal Direttore del Mercato, secondo le direttive impartite dall'Ente Gestore.

I conduttori dei veicoli che trasportano merci destinate alla vendita, sono tenuti, all'atto dell'ingresso e dell'uscita dal mercato, a fornire le notizie e tutti gli elementi che il Direttore del Mercato e/o l'Ente Gestore riterrà utili per le rilevazioni statistiche, ovvero per gli accertamenti necessari ai fini del precedente art. 10 lettere b) e c).

Nel mercato è vietato:

- a. ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
- b. guidare carrelli a timone stando seduti sul carrello stesso;
- c. introdurre cani od altri animali non inerenti le attività di mercato, salvo che non vengano tenuti rinchiusi negli automezzi a scopo di custodia;
- d. gettare derrate avariate od altro al di fuori dei recipienti o spazi appositamente destinati, ovvero raccogliere da detti recipienti o spazi quanto in essi contenuto;
- e. attirare gli acquirenti con grida e schiamazzi;
- f. sollecitare offerte o curare raccolte e sottoscrizioni, quale che sia il progetto beneficiario;
- g. tenere un comportamento che possa disturbare l'ordinato e disciplinato funzionamento del mercato o le contrattazioni;
- h. l'ingresso di minori di anni 14 durante gli orari di contrattazione; quando il mercato è aperto ai consumatori, i minori debbono essere accompagnati;
- i. alle organizzazioni sindacali delle categorie operanti nel mercato di apporre avvisi fuori dagli appositi albi.

Articolo 14

Operazioni mercantili

Le operazioni mercantili hanno luogo nei giorni e negli orari fissati dall'Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato.

Il Direttore del Mercato, per comprovati motivi d'ordine pubblico e l'Ente Gestore, per comprovati motivi d'interesse pubblico, possono ritardare o anticipare l'inizio ed il termine delle operazioni mercantili. Il calendario e gli orari delle operazioni mercantili debbono essere comunicati a mezzo di affissione di apposito avviso all'ingresso del mercato e, all'interno dello stesso, nei luoghi di maggiore frequentazione.

L'inizio ed il termine delle operazioni di vendita, comprese quelle ai privati consumatori, sono annunciati con apposito segnale.

La merce esposta nei punti di vendita deve essere ripartita in distinte cataste, secondo le diverse specie, qualità e provenienza, quando quest'ultima caratterizzi il prodotto.

Ai venditori è riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato le merci introdotte e non vendute.

In materia di qualificazione, classificazione, calibrazione, imballaggio, presentazione dei prodotti e tara merce, si applicano le disposizioni di legge; per i prodotti ortofrutticoli regolamentati in sede CEE si applicano le norme comunitarie.

Dell'esatta osservanza delle norme riguardanti la qualificazione, la classificazione ed il confezionamento della merce posta in vendita nel mercato è, in ogni caso, responsabile l'operatore che ne tratta la vendita.

È fatto obbligo a chiunque introduca, venda o fornisca funghi freschi, secchi o comunque conservati, di recarsi al servizio fito-sanitario all'interno del mercato per l'obbligatorio controllo micologico.

È vietata ogni operazione che possa provocare un artificioso aumento dei prezzi o comunque turbare il regolare andamento delle contrattazioni.

L'Ente Gestore cura la diffusione di tutte le notizie utili per gli operatori, in ordine ai quantitativi di merce introdotti e trattati nel mercato, oltre che dei prezzi praticati.

Articolo 15

Modalità della vendita

Le vendite si effettuano a tara merce oppure a peso netto o a numero.

Il venditore è tenuto a consentire l'esame della merce ai compratori, i quali debbono usare le necessarie cautele.

Le vendite avvengono, di regola, a libera contrattazione e debbono essere effettuate nei rispettivi punti di vendita, personalmente da coloro che sono autorizzati ad operare nei suddetti punti di vendita o dai loro dipendenti; le vendite possono altresì essere effettuate mediante asta pubblica.

Le vendite all'asta si effettuano per lotti di prodotti omogenei, da parte di astatori iscritti negli appositi albi. L'astatore ha l'obbligo di comunicare, all'inizio di ciascuna operazione di vendita, il peso, la specie, la varietà, la categoria, la qualità ed il prezzo base della merce offerta. Quando sul prezzo base vi sia una sola offerta e questa sia stata per tre volte proclamata, la partita è aggiudicata all'unico offerente. Se nessuna offerta sia presentata sul prezzo minimo di asta, è consentito aprire una nuova gara in base alla migliore offerta fatta dai presenti.

L'asta, di regola, deve essere effettuata con i sistemi meccanici all'uopo installati nel mercato dall'Ente Gestore. La provvigione spettante all'astatore è stabilita dall'Ente Gestore sentita la Commissione di Mercato.

Le vendite all'asta dovranno essere effettuate ai soli operatori ammessi agli acquisti nel mercato.

Articolo 16

Vendite a mezzo di commissionario o di mandatario

Ai commissionari ed ai mandatori spetta una provvigione, comprensiva dello "star del credere", delle spese di mercato e di scarico dal ciglio del posteggio, al netto delle spese di carico, nella percentuale concordata preventivamente tra le parti ed in ogni caso non superiore al 12% del prezzo di vendita.

Il commissionario ed il mandatario potranno rivalersi sul committente e sul mandante delle spese sostenute per rendere i prodotti rispondenti alle disposizioni in materia di commercializzazione. Dalle operazioni a tal fine necessarie il commissionario ed il mandatario debbono dare preventiva notizia al Direttore del Mercato ed al committente o al mandante, ai quali deve poi essere data immediata comunicazione delle spese conseguentemente sostenute ed inviata idonea documentazione al riguardo.

I commissionari ed i mandatori debbono presentare, non oltre il secondo giorno dall'avvenuta vendita, il conto-vendita dal quale risultino:

- a. natura e qualifica della merce e numero dei colli;

- b. prezzo di vendita;
- c. peso lordo o netto della merce venduta;
- d. netto ricavo da accreditare al committente o al mandante.

I commissionari ed i mandatarî debbono tenere a disposizione dell'Ente Gestore e del Direttore di Mercato tutti gli atti ed i documenti relativi alle operazioni effettuate per conto di committenti e mandanti.

Articolo 17

Operazioni di approvvigionamento e di vendita: attività dell'Ente Gestore e del Direttore di Mercato

L'Ente Gestore può, in caso di grave necessità e su parere o dietro proposta dell'Amministrazione Comunale, provvedere direttamente all'approvvigionamento di qualunque prodotto trattato nel mercato incaricando, per la vendita, il Direttore del Mercato, ovvero, direttamente, operatori commerciali presenti nel mercato.

Il Direttore del Mercato provvede, mediante l'opera di commissionari, di mandatarî od astatori ed in conformità alle norme stabilite dalla Commissione di Mercato, alla vendita:

- a. della merce affidata alla Direzione per la vendita;
- b. della merce pervenuta sul Mercato all'indirizzo dei commercianti, commissionari o mandatarî sospesi, durante il periodo della sospensione, salva la diversa disposizione del mittente o del destinatario, in caso di merce già di proprietà del medesimo;
- c. della merce che, su indicazione del servizio igienico-sanitario addetto al mercato, esiga di essere sollecitamente venduta per evitarne il deterioramento, nel caso non vi provveda, previa diffida, il detentore.

I commissionari, i mandatarî e gli astatori sono tenuti a compiere tutte le operazioni delle quali vengono incaricati dall'Ente Gestore e/o dal Direttore del Mercato. I commissionari, i mandatarî e gli astatori debbono versare nello stesso giorno delle vendite alla Cassa di Mercato per il successivo inoltro agli aventi diritto, il ricavo netto delle anzidette vendite. L'Ente Gestore non assume - per nessun titolo - alcuna responsabilità diretta od indiretta, verso produttori od altri soggetti, per pagamenti ad essi dovuti in dipendenza delle suddette operazioni, nelle quali non sia intervenuto l'Ente Gestore stesso.

Articolo 18

Merci non ammesse alla vendita o deperite

Gli operatori del mercato hanno diritto ad ottenere dal Direttore del Mercato la certificazione della mancata ammissione alla vendita o di altri provvedimenti adottati relativamente a merci non rispondenti ai requisiti prescritti.

Gli operatori del Mercato hanno altresì diritto a che il Direttore del Mercato provveda ad accertare lo stato e la consistenza delle merci rimaste invendute. Ove il deterioramento così accertato non sia tale da impedire la commerciabilità della merce, il Direttore del Mercato, sentito il servizio igienico-sanitario, dichiara - sotto la propria responsabilità - la valutazione del deprezzamento.

In mancanza delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui sopra, la merce si intende venduta al prezzo della giornata e nella quantità ricevuta.

Articolo 19

Personale addetto al mercato

L'Ente Gestore assume alle proprie dipendenze, oltreché il Direttore del Mercato, tutto il personale necessario all'espletamento dell'attività di Direzione del Mercato ed ai servizi del mercato stesso, in quanto gestiti direttamente dall'Ente Gestore.

La dotazione dell'organico è stabilita dall'Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato. Ove l'Ente Gestore intenda stabilire detta dotazione in termini difformi dal parere come sopra espresso, deve dare congrua motivazione al riguardo.

La Commissione di Mercato può, in qualsiasi momento, proporre all'Ente Gestore modifiche alla dotazione ed alla utilizzazione del personale che siano ritenute necessarie per il buon andamento del Mercato e dei

suoi servizi. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale è regolato dall'Ente Gestore in base alle normative contrattuali vigenti.

Il Direttore del Mercato ed i funzionari comunali del servizio igienico-sanitario nonché degli altri servizi di vigilanza dell'Amministrazione Comunale, assumono, nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dalla Legge o dal presente Regolamento, la qualifica di Ufficiale o di Agente di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 221, ultimo comma, C.P.P.

Articolo 20

Direttore del Mercato

Il Direttore del Mercato è nominato dall'Ente Gestore a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami bandito dall'Ente Gestore stesso. I candidati debbono, comunque, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. cittadinanza italiana;
- b. età non inferiore a trenta e non superiore a cinquant'anni;
- c. diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio o in scienze agrarie, ovvero in discipline affini od attinenti;
- d. aver svolto per almeno 5 (cinque) anni funzioni direttive o anche di studio e ricerca in mercati all'ingrosso di pubblico interesse o in enti pubblici anche a carattere scientifico, cui siano attribuite potestà e competenze nel settore commerciale e in quello degli approvvigionamenti e dell'alimentazione, ovvero nel settore distributivo o della distribuzione agricolo-alimentare o dell'attività di trasformazione e/o di conservazione dei prodotti agricoli-alimentari, anche presso organismi della Cooperazione.

La Commissione Giudicatrice del concorso è nominata dall'Ente Gestore: essa è presieduta dal Presidente dell'Ente Gestore e della stessa fanno parte un rappresentante della Regione Lombardia, due rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e tre esperti delle materie prime d'esame nominati dall'Ente Gestore.

Le materie d'esame sono indicate nel bando di concorso: esse debbono comunque comprendere la commercializzazione, il trasporto e la conservazione delle merci trattate nel mercato e le disposizioni legislative relative all'attività dei mercati all'ingrosso.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Direttore del Mercato sono stabilite dall'Ente Gestore in base alle norme contrattuali vigenti.

Il Direttore del Mercato non può comunque assumere altri incarichi, né effettuare consulenze tecniche, anche se non retribuite, fatta eccezione per quelle richieste da Enti Gestori di altri mercati all'ingrosso o da pubbliche amministrazioni previa autorizzazione dell'Ente Gestore; non può svolgere attività commerciali in conto proprio o per conto terzi o altre attività comunque incompatibili, ad avviso dell'Ente Gestore, con la Direzione del Mercato.

Con le modalità previste dal presente articolo può essere nominato un Vice Direttore del Mercato, il quale, oltre alle proprie attribuzioni, sostituisce il Direttore del Mercato in caso di assenza o di impedimento.

In caso di temporanee assenze o impedimento del Direttore del Mercato e del Vice Direttore del Mercato, l'Ente Gestore può affidare le relative funzioni ad altro proprio idoneo dipendente.

Il Direttore è responsabile del regolare funzionamento del mercato e dei servizi che - non riservati all'Amministrazione Comunale - gli sono affidati dall'Ente Gestore; di detto regolare funzionamento il Direttore risponde all'Ente Gestore alle cui direttive deve adeguare la propria attività, fatte salve le autonome competenze e responsabilità previste dalle norme di legge e di Regolamento.

Spettano altresì al Direttore del Mercato, oltre ai compiti espressamente previsti da altre norme del presente Regolamento, le seguenti funzioni:

- a. sovrintendere al personale addetto dall'Ente Gestore ai servizi di mercato affidati al Direttore;
- b. conferire costantemente all'Ente Gestore sull'andamento del mercato e dei servizi, formulando eventuali rilievi e proposte, anche in materia disciplinare;
- c. curare l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del mercato e autorizzare, in casi eccezionali, l'introduzione o l'uscita di merci oltre l'orario prescritto;
- d. proporre all'Ente Gestore le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del mercato, l'ampliamento del volume degli affari, nonché il miglioramento delle tecniche di vendita e dei servizi;
- e. vigilare affinché le merci e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti;
- f. accertare, anche a richiesta degli operatori e rilasciandone certificazione, la specie, la qualità, lo stato di conservazione, la varietà delle merci ed il luogo di loro produzione;
- g. vigilare, anche attraverso saltuarie ispezioni, affinché l'attività degli operatori del mercato si svolga secondo le norme di legge e del presente Regolamento; accertare le infrazioni e provvedere alla eventuale conseguente denuncia delle stesse alle competenti autorità;

- h. vigilare affinché non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare il peso delle merci e dei relativi imballaggi;
- i. prevenire e reprimere altre eventuali frodi;
- l. applicare le sanzioni disciplinari affidate dalla legge alla sua competenza, dandone immediata notizia all'Ente Gestore;
- m. vigilare sulla buona conservazione delle merci depositate in mercato;
- n. collaborare per la sollecita esecuzione delle disposizioni impartite dal Servizio igienico-sanitario;
- o. controllare presso i venditori la esattezza delle pesature, accertando che nulla sia richiesto per le relative operazioni effettuate all'atto dell'acquisto e che gli strumenti di pesatura siano sempre perfettamente regolari, siano mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento e siano posti bene in vista degli acquirenti;
- p. accertare la perfetta normalità del mercato nelle ore di chiusura e in particolare in quelle notturne;
- q. constatare la regolarità delle operazioni, verificare atti e documenti relativi alle transazioni effettuate dagli operatori, i quali, a loro volta, debbono tenere i medesimi a disposizione;
- r. svolgere ogni altra funzione che gli venga, anche in via transitoria, affidata dall'Ente Gestore.

Nell'esercizio dei propri compiti il Direttore del Mercato può emanare ordini di servizio, inviandone sollecitamente copia all'Ente Gestore e, se del caso, alla Commissione di Mercato.

In caso di necessità può chiedere l'intervento del Servizio igienico-sanitario e del Servizio di polizia annonaria e commerciale.

Articolo 21

Commissione di Mercato

La Commissione di Mercato ha la composizione ed i compiti previsti dalla legge.

Essa può articolarsi in commissioni speciali e/o permanenti.

La Commissione è convocata ed è presieduta dal Sindaco del Comune di Milano o da un Assessore dallo stesso delegato, di regola una volta al mese e, comunque, ogni qual volta sia ritenuto necessario ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei commissari o dall'Ente Gestore.

Le convocazioni, con l'ordine del giorno, debbono pervenire ai commissari almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a ventiquattr'ore.

Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; ove non sia stata prevista una seconda convocazione, la relativa seduta sarà valida con la partecipazione di almeno un terzo dei componenti stessi.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le funzioni del Segretario della Commissione sono svolte da persona dipendente dal Comune o dall'Ente Gestore, su designazione del Presidente della Commissione di Mercato.

I verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, vengono trasmessi in copia all'Ente Gestore entro 10 (dieci) giorni dalla seduta.

I componenti della Commissione che manchino, senza giustificato motivo, a 3 (tre) sedute consecutive, decadono dalla carica e debbono essere sostituiti.

Articolo 22

Servizi di Mercato

Il mercato dispone dei seguenti servizi: Servizio igienico-sanitario, Servizio di polizia annonario-commerciale, Servizio di polizia amministrativa interna al mercato, Servizio di rilevazione statistica e di elaborazione dati, Servizio di pesatura e verifica del peso, Servizio bancario e di tesoreria, Servizio di facchinaggio e di trasporto all'interno del mercato.

Il mercato dispone altresì dei servizi ausiliari di cui al successivo art. 28 e degli eventuali ulteriori servizi che l'Ente Gestore decida di istituire in relazione alle esigenze del mercato, dei suoi operatori e dei consumatori.

Le tariffe dei servizi, compresi quelli dati in appalto, sono fissate dall'Ente Gestore e, quando prescritto, sentito il parere della Commissione di Mercato e approvate dal Comitato Provinciale Prezzi, a norma delle vigenti

disposizioni di legge. Il Direttore del Mercato provvede a dare alle suddette tariffe la necessaria pubblicità, con le opportune affissioni.

I servizi di mercato sono organizzati dall'Ente Gestore il quale, di regola, provvede anche alla gestione diretta dei servizi stessi, fatta eccezione per i servizi igienico-sanitario, di polizia commerciale, di polizia amministrativa interna al mercato, bancari e di tesoreria.

L'Ente Gestore può, con decisione motivata e sentite la Commissione di Mercato e la Commissione Regionale per i Mercati, affidare la gestione dei servizi di mercato mediante appositi appalti.

Gli eventuali appalti debbono essere disciplinati da appositi atti convenzionali che prevedano almeno quanto appresso:

- a. le condizioni di gestione del servizio, così da garantire un adeguato livello di prestazioni ai fruitori del servizio stesso;
- b. le sanzioni, ivi compresa la risoluzione di diritto dell'appalto, per il caso in cui la gestione del servizio sia insoddisfacente, nonostante il richiamo dell'Ente Gestore, ovvero dia luogo a situazioni pregiudizievoli per il buon andamento del mercato;
- c. il deposito cauzionale, da versare in numerario, nell'ammontare fissato dall'Ente Gestore e dallo stesso annualmente adeguato in relazione alle variazioni del costo dei servizi; l'Ente Gestore non può riconoscere, a fronte del suddetto versamento, interessi ad un tasso superiore a quello legale.

L'Ente Gestore può, in ogni momento, sostituirsi all'appaltatore, quando la gestione da esso effettuata rechi pregiudizio, anche temporaneo, al normale funzionamento del mercato, od alla regolarità degli approvvigionamenti, ovvero quando venga meno una delle condizioni previste come essenziali nell'atto di appalto.

L'appaltatore è tenuto ad avvalersi, per la gestione del servizio, di personale nel numero e con l'eventuale qualificazione annualmente determinati dall'Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato. A tal fine l'appaltatore deve comunicare per iscritto all'Ente Gestore, entro 30 (trenta) giorni dalla ricevuta comunicazione della determinazione di cui sopra, i riferimenti nominativi e di eventuale qualificazione del personale permanentemente addetto al servizio.

I servizi non possono essere dati in subappalto.

Per il pagamento delle tariffe relative ai servizi resi dagli appaltatori, l'Ente Gestore può istituire apposito ufficio o servizio con conseguenti eventuali divieti di pagamenti diretti.

Nel caso in cui l'appaltatore del servizio sia tenuto alla compilazione del bilancio, copia dello stesso deve essere trasmessa annualmente all'Ente Gestore e alla Commissione di Mercato entro 20 (venti) giorni dalla sua approvazione.

Le cooperative appaltatrici di servizi devono avvalersi esclusivamente dell'opera dei propri soci. A tale riguardo esse sono tenute a comunicare annualmente all'Ente Gestore l'elenco dei soci.

La violazione di quanto previsto ai precedenti commi comporta la decadenza dal diritto di continuare la gestione del servizio.

Articolo 23

Servizio igienico-sanitario

Il Servizio provvede alla vigilanza igienico-sanitaria nel mercato ed all'accertamento della commestibilità delle merci immesse nel mercato; il Servizio garantisce e controlla altresì il rispetto delle norme di legge e di Regolamento vigenti in materia igienico-sanitaria e delle disposizioni al riguardo impartite dalla competente autorità.

Il Servizio provvede inoltre a dichiarare l'accertata inidoneità all'alimentazione di determinate merci, disponendone la conseguente distruzione o l'avviamento a particolare destinazione e controllando il rispetto di tali disposizioni. Dal suddetto accertamento, della conseguente disposizione e dell'esecuzione della stessa, il Servizio è tenuto a rilasciare certificazione al proprietario interessato, ovvero al suo mandatario o al suo commissionario, inviando copia di detta certificazione al Direttore del Mercato.

L'Ente Gestore pone a disposizione il personale ed i mezzi di consistenza organizzativa e numerica adeguata sia al Servizio igienico-sanitario che alla Direzione del Mercato per l'assolvimento dei compiti di cui ai commi precedenti.

Articolo 24

Servizio di rilevazione statistica e di elaborazione dati

Il Servizio provvede alla rilevazione della quantità delle merci immesse e trattate nel mercato e dei relativi prezzi di vendita ed alla elaborazione dei relativi dati.

La rilevazione statistica è effettuata in conformità alle norme di legge vigenti in materia ed alle disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica; ove l'Ente Gestore si discosti, per motivate esigenze, dalle disposizioni di cui sopra, deve segnalare, in sede di comunicazione o di utilizzazione dei dati, le modalità di rilevazione adottate.

La rilevazione delle quantità è basata sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci nel mercato; detti documenti debbono pertanto essere completi degli elementi occorrenti a fini statistici e contenere, quindi, in particolare, l'indicazione delle specie merceologiche delle merci.

La rilevazione dei prezzi avviene con il metodo dell'intervista o con rilevazioni dirette.

L'Ente Gestore provvede sia all'organizzazione che al funzionamento del Servizio.

Le operazioni di rilevazione dei prezzi sono affidate a personale dipendente dall'Ente Gestore, sotto la responsabilità del Direttore del Mercato.

Articolo 25

Servizio di polizia

L'ordine pubblico e il Servizio di polizia amministrativa e di sicurezza nel Mercato sono assicurati dai competenti organi di Polizia dello Stato o del Comune.

Articolo 26

Servizio di polizia annonaria e commerciale

Il Servizio di polizia annonaria e commerciale del Comune svolge nel mercato le funzioni demandate dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti ai corpi di Vigilanza Municipale in materia di Polizia giudiziaria e amministrativa in genere.

La Direzione del Mercato per i compiti di controllo e di vigilanza può richiedere l'intervento del Servizio suddetto.

Articolo 27

Servizio di pesatura e di verifica del peso

Il Servizio è organizzato dall'Ente Gestore ed effettuato sotto la direzione e la responsabilità del Direttore del Mercato. Le attrezzature per la pesatura delle merci sono poste a disposizione di tutti gli operatori; quelle per la verifica del peso sono a disposizione anche dei singoli consumatori.

Articolo 28

Servizio bancario e di tesoreria

I Servizi bancari e di tesoreria sono svolti dagli Istituti di Credito cui l'Ente Gestore abbia affidato tali servizi con specifica convenzione, sentiti il Comune e la Commissione di Mercato.

Articolo 29

Servizio di facchinaggio e di trasporto all'interno del mercato

Il Servizio può essere gestito direttamente dall'Ente Gestore con propri mezzi e personale, anche parzialmente, ovvero dato per la parte residua in concessione od appalto a facchini liberi esercenti, con priorità alle loro cooperative od ai relativi consorzi.

Gli operatori possono provvedere alle funzioni di facchinaggio e trasporto nell'ambito dei propri punti di vendita - intendendosi detto ambito comprensivo del punto di vendita o delle relative adiacenze e pertinenze - direttamente, ovvero a mezzo di coadiutori di cui al precedente art. 11 e, per quelli di essi che siano dipendenti, purché regolarmente assunti per tali specifiche mansioni.

Gli acquirenti possono provvedere personalmente o a mezzo di propri coadiutori, al carico ed al trasporto delle merci acquistate, su tutta la superficie del mercato.

I facchini liberi esercenti debbono dar prova di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 121 RD. 18 giugno 1931 n. 773.

L'Ente Gestore disciplina l'uso e l'attribuzione di appositi contrassegni di riconoscimento per tutti gli operatori ammessi al mercato.

Articolo 30

Servizi ausiliari

Sono servizi ausiliari i servizi di traino e trasporto, di pulizia del mercato, di bar e ristoro, frigorifero, di presa e consegna vagoni ferroviari e contenitori, di posteggio per veicoli, di vigilanza notturna.

L'Ente Gestore, in relazione alle esigenze del mercato e dei suoi operatori, istituisce ed organizza i servizi ausiliari di cui sopra e quegli ulteriori servizi che risultassero necessari.

L'Ente Gestore provvede alla gestione dei servizi ausiliari direttamente con proprio personale, ovvero appaltando a terzi la ridetta gestione.

La concessione dei servizi espressamente indicati dalla legge può essere affidata - accertata la necessaria idoneità, ove sussista parità di condizioni con gli altri concorrenti, sentita la Commissione di Mercato - preferibilmente a Società cooperative fra facchini liberi esercenti od a consorzi tra dette Società.

Articolo 31

Sanzioni amministrative

Le infrazioni alle disposizioni di legge e del presente Regolamento, ferme restando le eventuali sanzioni penali e civili, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge Regionale, secondo quanto stabilito dalla legge stessa e dal presente Regolamento.

Articolo 32

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge ed alle direttive regionali.

Articolo 33

Entrata in vigore del presente Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore con l'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale di Milano.